

Lo sai che...

Reverse charge: le novità dal 2015

Lo sai che dall'1/1/2015 il meccanismo dell'inversione contabile è applicabile a nuovi servizi e cessioni di beni?

La legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014, art.1, c. 629) ha ampliato le fattispecie di servizi e cessioni di beni a cui l'IVA è applicabile con il reverse charge (r.c.) a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 (tranne il caso delle cessioni alla grande distribuzione, per le quali l'operatività del meccanismo è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione comunitaria).

I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE (Art. 17, comma 6 e art. 74, c. 7, D.P.R. n. 633/72)

ATTIVITÀ	DECORRENZA	DURATA
Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (lett. a-ter)	1/1/2015	a regime
Settore edile (lett. a e lett. a-ter)	1/1/2015	a regime
Settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lett. d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (lett. d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lett. d-quater)	1/1/2015	4 anni
Grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2), discount alimentari (47.11.3) (lett. d-quinquies)	Sospesa fino ad autorizzazione comunitaria	4 anni
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo	1/1/2015	a regime

Cosa è il reverse charge

Il r.c. prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta (anziché tramite il cedente).

- Il cedente/prestatore emette FT senza addebito di IVA, con annotato "inversione contabile" e eventuale indicazione norma.
- Il cessionario integra la FT con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; annota la FT nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti.

I nuovi settori soggetti a reverse charge: criteri di individuazione

Per individuare le nuove prestazioni di servizi a cui è applicabile il r.c. dall'1/1/2015 si ritiene coerente con la prassi amministrativa in materia (circ. 37/E/06), fare riferimento ai codici attività ATECO 2007 (cfr. relazione Tecnica legge stabilità).

Pulizia negli edifici (lett.a-ter)	Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d'opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei codici ATECO: 81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 solo se relative ad edifici (*). Se tali prestazioni sono relative a strutture diverse da edifici (cisterne, piscine, giardini, etc.), si applica l'IVA.
Demolizione edifici (lett. a-ter)	Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d'opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei codici ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici (*). Alle prestazioni 43.11.00 non relative ad edifici o a quelle riconducibili ad altri codici del gruppo 43.1, si applica il r.c. ai sensi della lettera a) (solo in caso di subappalto e appaltatore con codice sezione F).
Installazione di impianti (lett. a-ter)	Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d'opera a qualunque soggetto Iva) di cui ai cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici (*). Alle stesse prestazioni non relative ad edifici, o riconducibili ad altri codici gruppo 43.2 si applica il r.c. ai sensi della lettera a) (solo in caso di subappalto e appaltatore con codice sezione F).
Completamento di edifici (lett. a-ter)	Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d'opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei cod. ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici (*). Alle prestazioni con i codici indicati, non relative ad edifici, si applica il r.c. ai sensi della lettera a) (solo in caso di subappalto e appaltatore con codice sezione F).
Edilizia in subappalto (lett. a)	Prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lett. a-ter, rese in subappalto, a condizione che appaltatore e subappaltatore operino con attività riconducibili alla sezione F.

(*). Una definizione di "edificio" si ritrova nella circ. 46/E/1998 (di fatto, è una qualsiasi costruzione coperta da un tetto), sia abitativa che produttiva, sia singole parti (locali). Non vi rientrano giardini e piscine, né i macchinari "imballonati".

Altri settori cui è applicabile il reverse charge (art. 17, commi 5-6; art. 74 D.P.R. n.633/72)

Oltre ai nuovi settori sopra indicati (e alle operazioni tra non residenti), il r.c. rimane applicabile a cessioni di: oro da investimento/mat. d'oro/semilavorati di purezza ≥ 325 mill.; rottami e altro; fabbricati abitativi e strumentali con opzione per imponibilità nel relativo atto; tel. cellulari nella fase distributiva che precede il dettaglio; microprocessori e circuiti integrati elettronici prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale; materiale e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave/torbiere; appaltatori nel settore edile nei confronti dell'Arexpo SpA e Expo 2015 SpA (Expo Milano 2015).